

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

All'  
Ufficio federale della migrazione  
Ambito di stato maggiore Affari giuridici  
Segreteria  
a.c.a. sig.ra Gabriela Roth  
3003 Berna

### **Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) Procedura di consultazione**

Gentile signora Roth,

in relazione alla procedura di consultazione concernente il Decreto federale citato, promossa dal Dipartimento federale di giustizia e polizia con specifico scritto dell'8 giugno 2009, ci preghiamo comunicarle quanto segue.

L'Accordo d'associazione a Schengen (AAS) è entrato in vigore il 1. marzo 2008. La messa in vigore operativa è avvenuta il 12 dicembre 2008 e la Svizzera si è impegnata a riprendere, in linea di principio, tutti gli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen.

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 persegue un'armonizzazione minima della procedura relativa ai cittadini di Paesi non Schengen (Paesi terzi) il cui soggiorno è irregolare. Contiene in particolare prescrizioni sull'emanazione di decisioni di allontanamento, sulla carcerazione per garantire l'esecuzione dell'allontanamento, sull'espulsione e sull'emanazione del divieto d'entrata.

La direttiva sul rimpatrio migliora la cooperazione tra la Svizzera e gli altri Stati Schengen nel quadro dell'esecuzione degli allontanamenti verso Paesi terzi.

L'AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione degli sviluppi di Schengen. L'UE notifica alla Svizzera nuovi atti normativi che costituiscono sviluppi dell'acquis di Schengen e danno luogo a uno scambio di note che per la Svizzera costituisce un trattato di diritto internazionale, il quale deve essere approvato dal Consiglio federale oppure dall'Assemblea federale.

L'attuazione di questa direttiva richiede la modifica della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr - RS 142.20) e della Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi - RS 142.31).

Le principali modifiche concernono la LStr. Occorrono adeguamenti nei settori delle misure di allontanamento e respingimento, dell'espulsione e delle misure coercitive.

In particolare trattasi degli art. 64 (allontanamento mediante un formulario standard), 67 (divieto d'entrata da emanare in determinate circostanze) e 79 (riduzione della durata massima di tutti i tipi di carcerazione da 24 a 18 mesi).


La LAsi va adeguata in misura assai ridotta, limitatamente all'art. 45 (decisione d'allontanamento).

In merito a questi adattamenti, impostici dalla direttiva 2008/115/CE, non abbiamo osservazioni da formulare considerato, in modo particolare, che gli stessi non modificano gli orientamenti politici del nostro Paese nell'ambito della gestione degli stranieri rispettivamente richiedenti l'asilo.

Voglia gradire, gentile signora Roth, i nostri migliori saluti.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Presidente:



G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianetta



Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Divisione degli interni, Residenza
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Residenza